

Ricordiamo agli espositori il rispetto delle Norme di sicurezza all'interno del quartiere Fieristico ; in particolare l'espositore nell'affidare gli appalti per l'allestimento del proprio stand diviene il committente di tali opere e pertanto responsabile ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i .

Si precisa che laddove l'espositore per mezzo delle sue ditte allestitrici realizzi allestimenti rientranti nel "Decreto Palchi" di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2014 e più precisamente in opere da ricomprendersi nel Capo II, articolo 6, deve obbligatoriamente darne comunicazione all'organizzatore ed attuare le disposizioni e misure previste da suddetto decreto. Per facilitare tale analisi si riporta di seguito stralcio del suddetto decreto.

**Articolo 6
Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitriche, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:
 - a) strutture allestitriche che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
 - b) strutture allestitriche biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
 - c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.